



Prot. n. 1272

Roma, 4 agosto 2021

AI COMITATI/DELEGATI REGIONALI
ALLE SOCIETA' AFFILIATE

e p.c. AL CONSIGLIO FEDERALE

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 75/2021

OGGETTO: Certificazione verde Covid-19 - Green Pass -

In vista dell'approssimarsi dell'avvio del provvedimento pubblicato con DL n. 105 del 23 Luglio 2021, che entrerà in vigore il 6 Agosto 2021, si fa presente che sono state modificate le regole per l'utilizzo del cosiddetto "Green Pass".

Per quanto riguarda l'ambito sportivo, tenuto conto che all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è stato inserito l'art. 9-bis, le disposizioni sul green pass si applicano:

- all'accesso degli spettatori agli eventi/competizioni sportive;
- a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso.

In Zona Bianca e in Zona Gialla tutti gli eventi e le competizioni sportive (sia quelle di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia gli eventi e le competizioni sportive diverse da quelli appena richiamati), al chiuso e/o all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. Per tali eventi l'accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Qualora l'evento sia gestito in assenza di pubblico non risulterà necessario il Green Pass.

Relativamente alle attività di allenamento al chiuso queste potranno essere svolte unicamente in presenza delle certificazioni verdi COVID-19.

Le disposizioni sul green pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodicesenni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

L'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 sarà a carico dei "detentori" dei luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della certificazione.

Gli affiliati che svolgono parte delle loro attività al chiuso dovranno individuare e formalizzare i soggetti deputati alla verifica delle certificazioni, da effettuarsi utilizzando l'app VerificaC19, attraverso la quale sarà possibile scansionare (inquadrandolo) il QR Code presentato (anche cartaceo) dall'utente.

Cordiali saluti.

Dott. Salvatore Sanzo
Segretario Generale